

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 752

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati REALE GIUSEPPE e MEUCCI

Presentata il 12 dicembre 1968

Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i rimproveri che solitamente sogliono muoversi quando si tratta di problemi del personale della scuola, il più ricorrente è quello relativo all'approvazione delle cosiddette leggine, le quali, si dice, volendo ovviare ad obiettive situazioni, ma di carattere particolare, finiscono col determinare altre condizioni ugualmente obiettive per successive altre leggine, in un processo a catena che tiene il personale non di ruolo della scuola sempre in movimento nella ricerca dell'affermazione del legittimo soggettivo diritto di un posto di lavoro.

Tra le richieste ricorrenti, non è chi non veda, è la volontà di meritare una considerazione di piena legittimità all'immissione nei ruoli statali in forza degli anni di servizio, come anni di acquisita capacità didattica, affermando non essere l'abilitazione all'insegnamento costituzionalmente necessaria.

L'argomento che rende particolarmente preoccupati un numero davvero ragguardevole di insegnanti è la convinzione a torto o a ragione, di non essere nelle condizioni, per una molteplicità di ragioni tutte rispettabili, di partecipare a un esame di abilitazione, pur nella particolare configurazione dell'abilitazione decentrata ai termini della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

D'altro lato, per ragioni di sistematica costituzionale, legislativa, amministrativa, didattica, l'abilitazione è l'istituto attraverso il quale vengono saggiate, prima ancora di un maturo diritto di salire in cattedra, le capa-

cità non solo didattiche ma culturali di chi aspira all'insegnamento medio: tanto è ormai razionale e diffuso questo convincimento che il legislatore ha inteso far capo alle università, come le sedi più adatte per il riconoscimento del titolo abilitante, beninteso con la frequenza di un ulteriore periodo di un anno dopo il conseguimento del titolo accademico: frequenza già prevista in alcuni articoli della legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva di un'università statale in Calabria.

È parso pertanto che fino a quando non sarà dato di fornire nell'ambito delle università, il titolo abilitante con le modalità cui si è fatto cenno, sia scontato interesse dell'amministrazione proporre ed attuare corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale e didattico per tutti coloro che sono già comunque impegnati nell'insegnamento. Né è da credere che debba andare abolito l'esame di abilitazione attualmente vigente: per l'uno o per l'altro corso è la volontà di determinare condizioni, prima che di sistemazione, di pienezza e di validità giuridica all'insegnamento.

Non è chi non veda, infatti, come non sia possibile insistere nell'istituto dell'incarico annuale o del supplentato dopo che l'espansione scolastica ha ingigantito e fatto esplodere tutte le situazioni non socialmente valide e non regolari della scuola. Non è possibile infatti interrompere annualmente il rapporto scolastico al 30 settembre, per doverlo subito

poi riaccendere in altra sede, con altra sistemazione, con evidente danno didattico e con situazioni mai composte ai fini della serenità professionale oltre che familiare ed economica degli interessati.

Del resto, là dove, nella generalità del rapporto di lavoro, si è largamente scontato il carattere della giusta causa prima del licenziamento, con lodevole perseguimento del rispetto delle condizioni da parte degli organi ispettivi, soprattutto nei rapporti di lavoro tra privati, poi proprio nell'amministrazione statale, e per giunta in una delle più delicate, quale quella della scuola, si procede impunemente a licenziamenti e ad assunzioni, ad ogni volgere d'anno scolastico, con rapporto didattico e disciplinare quasi sempre classificato con le migliori qualifiche, a partire dall'« ottimo ».

Non si vuole dar fondo ora a tutte le situazioni di difficoltà e di varia complessità che turbano la vita scolastica, ma con la presente proposta di legge si è voluto cogliere uno dei punti nodali di tutto il rapporto sco-

lastico col personale: pare infatti che muovendo dal titolo di abilitazione sia possibile considerare e risolvere quasi sempre con successo la delicata materia della sistemazione degli insegnanti.

Alla luce, come si è detto, di un preciso dettato legislativo si è voluto far carico alla amministrazione scolastica, e fino a quando le università non saranno in grado di ottemperarvi di offrire, la possibilità a chi ne abbia la volontà di frequentare lezioni di aggiornamento, con corsi biennali, nel periodo che sarà giudicato più acconcio, che valgano a consentire quell'accertamento culturale didattico oggi affidato alla sola forma dell'abilitazione decentrata. Il colloquio finale e la discussione approfondita su un argomento nel corso stesso trattato sono elementi di piena garanzia all'adempimento di quanto oggi la legge in proposito prescrive.

La fiducia pertanto che voi, onorevoli colleghi, vorrete dare con l'approvazione alla presente proposta di legge, ci pare pienamente giustificata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino a quando non sarà emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, gli insegnanti di scuola media di ogni ordine e grado e i maestri di ruolo forniti di laurea o di diploma, ove richiesto, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media a seguito della frequenza di un corso biennale di aggiornamento a carattere didattico professionale da svolgersi durante il periodo estivo e che si concluderà sia con un colloquio sia con la presentazione e la discussione di una tesi su un argomento tra quelli trattati durante lo svolgimento del corso.

Nel caso di esito negativo del colloquio è ammessa la frequenza ad un terzo anno di corso.

Il Ministero della pubblica istruzione con sua ordinanza, da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilirà modalità, materie di insegnamento, periodo di durata dei corsi, nonché l'ammontare di una tassa di iscrizione e di frequenza non inferiore a lire 20.000 per ogni anno di corso.